

ALLEGATO N° 11

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE A ESPERTI INTERNI
O A ESPERTI ESTERNI PER INCARICHI IN ATTIVITÀ NON
REGOLAMENTATE**

Il Consiglio di Istituto

- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 128/2018, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
- Visto l'art. 45 comma 2 lettera h del D. I. 128/2018, ai sensi del quale al Consiglio di istituto, spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali relative ai contratti di prestazione d'opera con esperti;
- Visto l'art. 43 comma 3 del D.I. 128/2018, ai sensi del quale è fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola;
- Visto il CCNL 19 aprile 2018, art. 35 (CCNL 2007) e art 57 (CCNL 2007), e la L 107/2015, art. 1, c. 70 che sanciscono la possibilità delle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di collaborazione plurima con altre istituzioni scolastiche;
- Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- Viste le modifiche apportate dall'art. 5 del D. Lgs 75/2017 all'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
- Vista la nota "Progetti PON-FSE" n° 34815 del 02/08/2017
- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo "Carducci";

approva

il seguente regolamento nonché l'annessa tabella esemplificativa.

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE – INCARICHI A ESPERTI

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità e i criteri per il conferimento a esperti interni/esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ

1. Ai fini della selezione degli esperti interni e, in caso di mancanza di nominativi, esterni si procederà principalmente attraverso avviso pubblico, salvo i casi riportati al punto 4 del presente articolo nonché all'art. 8, da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'istituzione scolastica. Questa procedura vale per tutti i bandi, a meno che dal MIUR emergano indicazioni diverse rispetto alla selezione esperti.

Nell'Avviso o nelle lettere di invito dovranno essere indicati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo;
- e) tipologia contrattuale;

f) compenso per la prestazione comprensivo di tutte le informazioni correlate.

2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte e un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito di accesso alla selezione (titolo di studio; iscrizione in ordini o albi; specializzazione nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica; esperienza consolidata nel settore richiesto dal bando).

4. Per le collaborazioni legate ad attività verso gli studenti o alla formazione docenti, che prevedono un modico compenso, per verificare la disponibilità del personale interno si procederà con una circolare interna (vedasi anche allegato A). Sulla base delle disponibilità il dirigente scolastico, dove aver verificato tutti i requisiti professionali dei docenti interessati e aver stilato una graduatoria, procederà con una determina ad affido diretto, sinteticamente motivata.

5. Per gli avvisi sul sito: fra la data di pubblicazione dell'avviso e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno trascorrere di norma n° 15 giorni, riducibili a n° 7 giorni per casi di urgenza.

Per la circolare interna: fra la data di pubblicazione della circolare e quella di scadenza per la presentazione delle candidature, dovranno trascorrere di norma n° 7 giorni.

ART. 3 - INCARICHI A ESPERTI ESTERNI all'I.C., ma interni all'Amministrazione scolastica

Qualora si è accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorrerà in ordine di preferenza all'istituto delle collaborazioni plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL 2007 e solo in subordine alla stipula di contratti di lavoro autonomo. Per i dipendenti del MIUR il requisito è quello previsto per l'accesso ai ruoli per la propria disciplina. È requisito anche il possesso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico concessa, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, dal Dirigente Scolastico della scuola di titolarità (da presentarsi prima della firma del contratto).

3. Il compenso orario da retribuire a docenti o a personale tecnico è stabilito nelle tabelle allegate al CCNL 2007.

ART. 4 - REQUISITI OGGETTIVI – incarichi a esperti esterni all'I.C. o All'amministrazione

L'Istituzione scolastica:

- qualora si verifichi l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno;

- in mancanza di disponibilità di dipendenti MIUR;

provvede alla stipulazione di contratti di prestazioni d'opera con esperti esterni, seguendo quanto previsto dall'art. 2. Il Dirigente scolastico, nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto, comunica le motivazioni della scelta dell'esperto e gli impegni economici assunti.

L'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per attuare percorsi di arricchimento dell'offerta formativa, per realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, per

svolgere compiti o attività obbligatori previsti da disposizioni di legge, ma non rientranti nelle ordinarie funzioni del personale nonché per svolgere attività di formazione.

Requisiti professionali

Sono requisiti essenziali:

- a) possesso di laurea, diploma o altro titolo/attestato di studio attinente l'attività oggetto di incarico;
- b) comprovata competenza ed esperienza nel settore.

Si prescinde dal requisito a) in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 5 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI – INCARICHI A ESPERTI ESTERNI

Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si avvalga di esperti estranei all'amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratti di prestazione d'opera con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto dell'incarico;
- b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale non rientranti nell'oggetto della professione abitualmente esercitata.

Ogni altro Progetto e/o forma di attività formativa concordati con Enti e Associazioni e da questi gestiti amministrativamente, sono invece soggetti a Protocolli d'intesa a cura del Dirigente Scolastico, dove verranno indicati i nominativi degli esperti che dovranno risultare coerenti con l'Offerta Formativa della scuola. Il Dirigente Scolastico avrà cura di informare gli Organi Collegiali di riferimento prima di sottoscrivere ogni Protocollo d'intesa.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati da un'apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico mediante valutazione comparativa, tenuto conto dell'obiettivo di ciascun progetto e/o attività formativo-didattica da soddisfare.

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai sei mesi il bando potrà prevedere colloqui, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio (da specificare nelle singole procedure di selezione e fermo restando il rispetto dei criteri generali individuati nel presente Regolamento) a ciascuna delle seguenti voci:

- livello di qualificazione culturale, professionale e scientifica dei candidati;
- pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi del progetto o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione;
- precedenti esperienze formativo-didattiche nel settore oggetto dell'incarico;
- precedenti collaborazione con questo istituto scolastico;
- presenza e operatività sul territorio (intesa la città di Dalmine, Bergamo e i comuni limitrofi);

- progetto presentato.

Sulla base delle voci descritte al precedente paragrafo è stata elaborata una tabella esemplificativa, allegata al presente Regolamento, da considerarsi quale prototipo su cui saranno individuati i requisiti specifici, con relativi punteggi, richiesti dall'attività oggetto di incarico.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

1. Il compenso da attribuire, in riferimento alla disponibilità finanziaria del singolo progetto o della specifica assegnazione finanziaria, deve tenere conto del tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto.

2. Fermo restando quanto sopra, in caso di pagamento orario, il compenso non potrà comunque superare 80,00 euro all'ora oneri compresi

3. A seconda della tipologia di attività potrà anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

4. Il compenso può essere comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico.

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione (salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico), o entro 30 giorni dall'effettiva erogazione dei fondi, se finanziati su progetto, o nel caso in cui il finanziamento derivi dalla partecipazione a bandi/avvisi pubblici.

ART. 8 – ESCLUSIONI DALLE PROCEDURE COMPARATIVE

Sono esclusi dalle procedure comparative le prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, e per la quali sia previsto un compenso onnicomprensivo non superiore a € 500 o, comunque, solo un rimborso spese.

Si applica, altresì, la procedura semplificata con individuazione e affidamento diretto da parte del D.S. per incarichi di natura fiduciaria, per manifestazioni particolari che richiedano l'intervento di personalità e professionalità particolari, in circostanze in cui si prefigura l'infungibilità del professionista e la cui previsione di spesa sia inferiore a € 3.000,00 onnicomprensivi.

ART. 9 – STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. provvede alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento.

Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:

- le parti contraenti;
- l'oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
- il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell'IVA, se dovuta, e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell'amministrazione;
- le modalità e i tempi di corresponsione del compenso;

- il luogo e le modalità di espletamento dell'attività;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di progettazione e di verifica del progetto con relazione finale e quello di assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è di tipo privatistico, qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'art. 2222 e seguenti del codice civile con riferimento al lavoro autonomo.

ART. 10 - RESCSSIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare in ogni momento il servizio prestato dal soggetto aggiudicatario. Nel caso di inadempienze o inadeguatezza delle prestazioni, l'Amministrazione richiamerà il soggetto affidatario al rispetto delle specifiche norme contrattuali dapprima a voce e quindi a mezzo di raccomandata A.R.

Nell'ipotesi in cui il soggetto non dovesse provvedere nei tempi indicati, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto senza oneri aggiuntivi rispetto alle prestazioni fino a quel momento erogate.

ART. 11 - PUBBLICITÀ ED EFFICACIA

L'elenco dei collaboratori esterni è pubblicato sul sito web della Scuola con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico.

Gli incarichi conferiti agli esperti esterni e ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sono comunicati annualmente al Dipartimento della Funzione Pubblica entro i termini previsti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

ART. 12 - INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti e inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati – tra l'altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la r.c. per la specifica responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.

ART. 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificamente contenuto nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative in materia.

REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.I. in data 16 dicembre 2019 – delibera n° 12

TABELLA PER LA VALUTAZIONE PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

TITOLI		PUNTI
	Diploma	0,5 (a)
	Laurea triennale	1 (a)
	Laurea quinquennale/Laurea vecchio ordinamento	2 (a)
	Corso di specializzazione/Master di I livello congruente con le finalità del progetto	1 (b)
	Dottorato/Master di II livello congruente con le finalità del progetto	2 (b)
	Pubblicazioni/prodotti multimediali riconosciuti relativi all'argomento del bando	1
ESPERIENZE LAVORATIVE	Precedenti esperienze nelle scuole dell'obbligo del I ciclo per medesime attività e/o progetti svolti (in aggiunta a quelle indicate nel punto successivo)	1
	Precedenti esperienze nell'Istituto Comprensivo per medesime attività e/o progetti svolti	1
	Altre esperienze relative all'argomento del bando (questo punto va descritto)	1
	Collaborazioni con Enti, Amministrazioni pubbliche e altre Associazioni del territorio (inteso come città di Dalmine, Bergamo, Comuni limitrofi) - (questo punto va descritto)	1
PROGETTO	Da allegare (se esplicitamente richiesto nel bando)	Da 1 a 3 (c)

- a) Si valuta solo il titolo con il punteggio più alto
 b) Si valuta solo il titolo con il punteggio più alto
 c) 1 punto: progetto poco attinente alla richiesta
 2 punti : progetto abbastanza attinente alla richiesta, ma con elementi che si distolgono dall'oggetto del bando o sono poco approfonditi
 3 punti: progetto conforme alla richiesta

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste;
- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;
- sprovviste degli allegati previsti;
- presentate con modello diverso da quello previsto.

ALLEGATO A

Al Dirigente scolastico
I.C. Carducci

OGGETTO: Disponibilità all'incarico di collaborazione d'opera indicata nella circolare N°
del

Il/la sottoscritto/a

docente a T. I. T. D.

plesso

in base alla circolare N° che richiede

attività a favore degli alunni

formazione personale

DICHIARA

la propria disponibilità ad assumere l'incarico.

A tal fine indica i seguenti titoli di accesso:

- Titolo di studio

- Titoli culturali

- Esperienze nel settore richiesto

.....

.....

Data

Firma